

ORDINANZA N. 105/2022

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 44/2021 del 24/12/2021 recante disciplina delle modalità di attuazione dell'art. 199 comma 3 lett. b) del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 5 comma 3 bis del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, convertito dalla Legge 17/12/2021 n.215, recante proroga ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime complessivamente per ulteriori 24 mesi dalla scadenza naturale;
- VISTE** le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17/2021 e 18/2021 che hanno dichiarato l'inefficacia delle proroghe ex lege (per

le quali la L. n. 145/2018 e il D.L. n. 34/2020 avevano stabilito la scadenza del 31 dicembre 2033) per contrasto con il diritto eurounitario, modulando gli effetti temporali dei principi affermati, rinviandone l'efficacia al 31/12/2023, al fine di "evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere", nonché in considerazione "dei tempi tecnici" necessari per espletare le procedure competitive ai sensi dell'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein);

VISTA l'Ordinanza cautelare del TAR Marche n. 2581/2022 del 25/07/2022, relativo al ricorso iscritto al R.G. 38/2022, avanzato da alcuni operatori turistico-ricreativi concessionari nell'ambito portuale di Ancona, recante sospensione degli atti adottati da questa Autorità nella parte in cui fissano un diverso e più restrittivo termine di scadenza rispetto a quello individuato dall'Adunanza plenaria nelle sentenze sopra richiamate, ovvero sino al 31/12/2023;

VISTO il parere della Avvocatura Generale dello Stato assunto al prot. ARR 11229-05_09_2022, con cui l'Organo di difesa erariale, considerato il rischio di soccombenza riconnesso al contenzioso ed effettuato il necessario bilanciamento di interessi, ha ritenuto opportuno astenersi dalla proposizione dell'appello cautelare;

VISTA la Legge 05 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

VISTO in particolare, l'art. 3 della L. 05/08/2022 n. 118 a mente del quale hanno efficacia fino al 31/12/2023, se vigenti alla data di entrata in vigore della richiamata legge (ovvero dal 27/08/2022) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI o al registro di cui al D.Lgs. 28/02/2021 n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 03/07/2017 n. 117 e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

VISTO l'art. 3 comma 3 della legge 05/08/2022 n. 118 a mente del quale è disposto con provvedimento dell'Autorità competente, il differimento del termine di scadenza delle concessioni in essere fino alla data del 31.12.2024, al ricorrere dei relativi presupposti, sintomatici ed integrativi delle "ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo

esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa", previste dalla citata normativa, e in particolare, in attesa:

- degli esiti giudiziari dei contenziosi pendenti in materia che vedono come resistente questa Autorità di Sistema (con riferimento al ricorso R.G. n. 38/2022 avanzato da alcuni operatori del segmento turistico ricreativo, il Tar Marche ha fissato udienza di merito del giudizio di primo grado alla data dell'08.11.2023);
- della definizione della questione pregiudiziale sollevata da ultimo dal TAR Puglia – Sezione di Lecce, in ordine alla natura di self executing o meno della Direttiva Bolkestein – 2006/123/CE;
- dei tempi necessari per indire tutte le riconsesse procedure di selezione del concessionario per i titoli concessori afferenti a tutti i porti rientranti e rientrati nella competenza gestoria di questa AdSP;
- dei tempi necessari di cui sopra, riconnessi alla adozione nell'auspicato termine semestrale da parte del Governo, in esecuzione della delega di cui all'art. 4 l. 118/2022, dei relativi decreti delegati atti a regolamentare le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario demaniale marittimo del segmento turistico ricreativo;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 56 del 27/10/2022 recante parere favorevole all'adozione delle presenti misure attuative per il recepimento della Legge 5 agosto 2022 n. 118 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza;

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021 del 29/09/2021;

RITENUTO altresì, disporre la proroga di cui sopra previa richiesta ai concessionari aventi titolo ed acquisizione dei dovuti adempimenti funzionali alla annotazione della nuova scadenza a mente dell'art. 3 L.118/22, quali il modello 2, il modello F24 per i diritti di registrazione, al fine di ossequiare le previsioni recate nella legge sulla concorrenza;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 continuano ad avere efficacia fino al 31/12/2023, se vigenti alla data di entrata in vigore della citata normativa (in data 27/08/2022) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività

turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI o al registro di cui al D.Lgs. 28/02/2021 n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 03/07/2017 n. 117 e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

Il termine di cui sopra, in attuazione delle previsioni dell'art. 3 comma 3 L. 118/2022, potrà essere differito per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre la data del 31.12.2024, al ricorrere dei relativi presupposti, sintomatici ed integrativi delle "ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa", previste dalla citata normativa, in particolare, in attesa:

- degli esiti giudiziari dei contenziosi pendenti in materia che vedono come resistente questa Autorità di Sistema (con riferimento al ricorso R.G. n. 38/2022 avanzato da alcuni operatori del segmento turistico ricreativo, il Tar Marche ha fissato udienza di merito del giudizio di primo grado alla data dell'08.11.2023);
- della definizione della questione pregiudiziale sollevata da ultimo dal TAR Puglia – Sezione di Lecce, in ordine alla natura di self executing o meno della Direttiva Bolkestein – 2006/123/CE;
- dei tempi necessari per indire tutte le riconnesse procedure di selezione del concessionario per i titoli concessori afferenti a tutti i porti rientranti e rientrati nella competenza gestoria di questa AdSP;
- dei tempi necessari di cui sopra, riconnessi alla adozione nell'auspicato termine semestrale da parte del Governo, in esecuzione della delega di cui all'art. 4 l. 118/2022, dei relativi decreti delegati atti a regolamentare le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario demaniale marittimo del segmento turistico ricreativo.

Art. 2

Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per gli adempimenti di competenza, fatte salve le verifiche previste dalla generale normativa vigente, prevedendo che:

- siano preliminarmente assolte dai concessionari le spese di registrazione e dei riconnessi valori bollati, ove previsti, attraverso la emissione di idoneo F24 il cui pagamento è disposto a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- sia apposto in calce al titolo, oggetto di proroga, specifico timbro recante la nuova data di scadenza della concessione, con il richiamo espresso all'articolo 3 della Legge 05/08/2022 n. 118;

ART. 3

Manda alla Divisione Demanio, Imprese e Lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente, nonché per ogni consequenziale procedimento di competenza.

ART. 4

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, alla pagina <https://porto.ancona.it/it/ordinanze> e sul sito Amministrazione trasparente <https://porto.ancona.it/it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza>.

Ancona, 23.11.2022

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

V° Il Dirigente

Avv. Giovanna Chilà

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino